



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 074

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n.74. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_12505903. Autorizzazione unica con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ex D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. Costruzione di 8 nuove linee MT 20 kV in cavo interrato uscenti dalla CP n. DJ00.1.387130 denominata “VALERIA”. Comuni di Torrevecchia Teatina (CH) e Francavilla al Mare (CH). PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comuni di Torrevecchia Teatina (CH) e Francavilla al Mare (CH)

**Tipologia
impiantistica:** Costruzione di n.8 nuove linee MT a 20 kV in cavo interrato uscenti dalla CP n. DJ00.1.387130 denominata “VALERIA”, per una lunghezza di circa 10,000 km, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nei territori dei comuni di Torrevecchia Teatina (CH) e Francavilla al Mare (CH)
AUT_12505903



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica:

- D.P.R. 36/63, recante “Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche”;
- D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;
- D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/92 che trasforma l'ENEL in società per azioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma del D.L. n. 333/1992, n. 333, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla L. 1643/62;

PRESO ATTO del cambio di denominazione di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- L.R. 20 settembre 1988 n. 83, che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt, come modificata e integrata dalla L.R. 132/99;
- L.R. 72/98, che all'art. 62 ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;
- L.R. 32/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata e integrata dalla L.R. n. 50/2017 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, di controllo degli impianti termici e sui controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, assegna al Servizio regionale competente in materia di energia la titolarità dei procedimenti concernenti linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- D.G.R. 816/2020, che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;
- D.G.R. 655/2021, di approvazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
- D.G.R. 149/2022, che aggiorna gli oneri istruttori introdotti con la richiamata L.R. 132/99, sulla base degli indici ISTAT, come previsto dall'art. 3 della L.R. 83/88;
- la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica per Costruzione di n. 8 nuove linee MT a 20 kV in cavo interrato uscenti dalla CP n. DJ00.1.387130 denominata "VALERIA", per una lunghezza di circa 10 km nei territori dei comuni di Torrevicchia Teatina (CH) e Francavilla al Mare (CH).

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: Costruzione di n. 8 nuove linee MT a 20 kV in cavo interrato uscenti dalla CP n. DJ00.1.387130 denominata "VALERIA", per una lunghezza di circa 10 km nei territori dei comuni di Torrevicchia Teatina (CH) e Francavilla al Mare (CH).
- presentata con 2 note prot. E-DIS-06/02/2025-0132341 e E-DIS-06/02/2025-0132342, acquisite agli atti con prot. nn. 0046261/25 e 0046318/25 del 06/02/2025;
- integrata con nota prot. E-DIS-18/02/2025-0183508, agli atti con prot. RA 0065359/25 del 18/02/2025, e successivi invii con note E-DIS-25/02/2025-0209830 e E-DIS-25/02/2025, agli atti con prot. RA 0075464/25 e 0076322/25 del 25/02/2025;
- perfezionata con nota prot. E-DIS-06/03/2025-0251239, agli atti con prot. RA 0091225/25 del 06/03/2025, a riscontro della richiesta di integrazioni nota prot. RA 0087573/25 del 04/03/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;

- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della

conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

- a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
- b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0131797/25 del 31/03/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90 e dall'art. 9 del D.L. 181/2023;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- la riunione telematica prevista ai sensi dell'art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0419116 del 23/10/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, come evidenziato nel richiamato verbale conclusivo della conferenza dei servizi;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso l'avviso di cui all'art. 3 della L.R. 83/88:

- all'Albo pretorio del Comune di Francavilla al Mare, pubblicazione n. 286/2025 e 287/2025 (dal 03/02/2025 al 18/02/2025),
- istanza all'Albo pretorio del Comune di Torrevicchia Teatina, note E-DIS-31/01/2025-0114569 e E-DIS-31/01/2025-0114681;
- al BURA (pubblicazione sul bollettino speciale n. 50 del 21/02/2025);

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" e dell'art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per la costruzione ed esercizio di:

8 NUOVE LINEE MT A 20 kV IN CAVO INTERRATO USCENTI DALLA CP N. DJ00.1.387130 DENOMINATA “VALERIA”, PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 10,000 KM, PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO. COMUNI DI TORREVECCHIA TEATINA (CH) E FRANCAVILLA AL MARE (CH). AUT 12505903.

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Open Fiber S.p.A. prot. 0099187 del 02/04/2025 (all. 01);
- RFI Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, prot. UA RDI-VDO-DOIT.AN.ING\ Pr\ P\ 2025\ 0002699 del 30/4/2025 (all. 02);
- MIT Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale, Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, prot. U.0013589 del 07/05/2025 (all. 03);
- 2i Rete Gas S.p.A. prot. U-2025-0062624 del 23-05-2025, nulla osta con prescrizioni (all. 04);
- Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti DPE017, prot. 0324243/25 del 05/08/2025 (all. 05);
- Comune di Torrevecchia Teatina – SUE, prot. 0007966 - Uscita - 12/09/2025, parere favorevole e Det. 488 del 6/9/2025, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (all. 06);
- Provincia di Chieti – Settore 2 – Servizio Concessioni – Autorizzazioni – Autoparco, prot. U. 0021765 del 24/09/2025 (all. 07);
- SNAM Rete Gas S.p.A. Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM97776/Prot. n. 90 (all. 08).

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il titolare darà conto a ciascuna amministrazione dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l’adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Torrecchia Teatina;
- Sindaco del Comune di Francavilla al Mare;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, -nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.



Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni intervento che comporti modifiche al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, secondo le previsioni normative pertinenti in relazione all'intervento medesimo (D.L. 181/2023, D.M. 20/10/2022, D.G.R. 411/2023, L.R. 83/88).

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio